



**COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE
MUNICIPIO**

Al
Consiglio Comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 21 novembre 2011

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 306/2011

Accompagnante la proposta di approvazione del nuovo Statuto del Consorzio protezione civile Regione del Bellinzonese a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge sui Consorzi

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri,

vi sottoponiamo per approvazione il nuovo statuto del Consorzio protezione civile Regione del Bellinzonese, che ha dovuto essere rielaborato a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge sui consorzi (LCCom), recentemente approvata dal Gran Consiglio.

Sulla base delle disposizioni emanate dalla Sezione degli enti locali, la procedura di adeguamento degli Statuti dei Consorzi esistenti dovrebbe, in linea di principio, essere conclusa entro l'inizio della legislatura 2012-2016, in modo tale da poter iniziare l'attività in un contesto istituzionale già adattato alle nuove norme.

Per vostra migliore informazione qui di seguito riproduciamo le argomentazioni del Consorzio a sostegno delle scelte proposte e approvate dal loro legislativo.

1. Introduzione

L'operazione si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 1. settembre, della nuova legge cantonale sul consorziamento dei comuni (in seguito nLCCOm) approvata dal Gran consiglio in data 22 febbraio 2010. Successivamente la stessa è stata oggetto di ricorso al Tribunale Federale che lo ha però respinto il 7 aprile 2011.

In vista della sua implementazione, durante il mese di luglio la Sezione degli Enti locali (SEL) ha quindi organizzato degli incontri informativi allo scopo di facilitare a Consorzi e Comuni la preparazione dei lavori di adeguamento degli statuti al nuovo testo di legge. E' stato in particolare esplicitamente richiesto di elaborarli e approvarli in tempo utile per il rinnovo delle cariche consortili susseguente alle elezioni comunali del 1. aprile 2012, riferite al quadriennio 2012-2016. Per questo motivo la SEL ha auspicato che per l'inizio del prossimo anno tutti i Comuni abbiano approvato gli statuti consortili in modo da permetterne la ratifica all'autorità cantonale entro il 31 marzo 2012 e che il rinnovo degli organi consortili avvenga sulla base della nuova legge entro il 31 luglio. Da qui la necessità che il Consiglio consortile possa esprimersi per la fine del mese di ottobre 2011.

Lo statuto attualmente in vigore risale al 1996, momento in cui il Consorzio del Bellinzonese è stato regionalizzato, e la sua base legale risiede nella Legge sul consorziamento dei Comuni, approvata dal Gran Consiglio il 21 febbraio 1974 ed entrata in vigore il 1. giugno 1975.



COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE MUNICIPIO

Con il passare degli anni sono inevitabilmente sorte delle problematiche relative al funzionamento dei Consorzi e, a torto o a ragione, alcuni Comuni hanno lamentato difficoltà nel seguire e partecipare alla gestione dei consorzi. In particolare si sono visti sottrarre integralmente competenze decisionali.


Il Gran Consiglio ha così approvato a inizio 2010 la revisione della legge, apportando dei correttivi con l'intento di assicurare, mediante lo snellimento di alcune procedure, una migliore efficienza dell'apparato consortile.

2. Nuova legge – nuova organizzazione consortile

In sostanza la nuova legge ha l'obiettivo di:

- ▲ fornire ai Comuni strumenti più incisivi di controllo sui Consorzi,
- ▲ garantire loro un più ampio controllo finanziario,
- ▲ migliorare il funzionamento dell'Ente.

La nuova organizzazione consortile definita dalla nLCCom è rappresentata nel sottostante schema allestito dalla SEL.





COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE MUNICIPIO

Di seguito vengono evidenziati i più importanti e significativi cambiamenti riguardanti composizione e funzionamento degli organi consortili, nonché controllo e gestione in ambito finanziario

a) Consiglio consortile

Composizione

*Il Consiglio consortile sarà composto da **un solo rappresentante per Comune** (art. 6 dello statuto), designato dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi. Di conseguenza, il numero di membri sarà corrispondente al numero dei Comuni facenti parte del Consorzio, nel nostro caso 16. I Comuni disporranno di un numero di voti definito nello statuto, affidati al proprio rappresentante. In questo modo si auspica che non si debbano più presentare difficoltà nel raggiungere il quorum, come accaduto sovente in passato a seguito dell'assenza di troppi consiglieri.*

La legge prevede che possa essere designato rappresentante del Comune qualsiasi cittadino con diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio, terzi).

*Compito dei legislativi comunali sarà anche la nomina di un **supplente** che, contrariamente a quanto prevedeva la vecchia legge, in caso d'impedimenti o assenza del rappresentante, potrà partecipare alle sedute in sua sostituzione.*

Da rilevare che i membri del Consiglio consortile non potranno più essere proposti, nel corso della seduta costitutiva, quali membri della Delegazione consortile.

Diritto di voto, istruzione dei rappresentanti

*Attraverso i propri rappresentanti, i Comuni esercitano un numero di voti in proporzione alla loro popolazione. Per il nostro Consorzio si propone che ogni comune disponga di **un voto ogni 1'000 abitanti** e uno per ogni resto; comunque un Comune ha diritto ad almeno un voto (art. 12).*

*La legge specifica anche che i rappresentanti votano in consiglio consortile secondo **l'istruzione municipale** e redigono un rapporto annuo sull'attività svolta all'indirizzo degli organi comunali.*

I Municipi hanno inoltre il diritto di sospendere immediatamente il rappresentante che non ossequiasse le istruzioni vincolanti impartite; i Legislativi comunali possono a loro volta decidere la sua revoca.

In aggiunta si rileva che non è più prevista nessuna Commissione del Legislativo. Considerato che i rappresentanti comunali sono vincolati dalle istruzioni dei Municipi, eventuali commissioni non avrebbero più potuto incidere sull'esito delle decisioni del CC.

Coinvolgimento e informazione dei Comuni

***Preventivi e consuntivi** vanno trasmessi ai Municipi e ai membri del Consiglio consortile almeno **due mesi prima** della seduta.*

*La **Commissione della gestione è abolita** ed è sostituita da un **organo di revisione esterno obbligatorio** (art. 24).*

Il compito di verificare preliminarmente i messaggi consortili compete primariamente e direttamente ai Municipi e ai loro delegati, supportati in ambito finanziario dai rapporti dell'organo di controllo esterno. Anche in questi casi i Municipi istruiscono i rappresentanti in merito all'accettazione o meno dei conti presentati.

*Per quanto riguarda **gli investimenti** per realizzazioni di opere pubbliche si osserva che progetti definitivi, preventivi e piano di finanziamento delle opere consortili vanno sottoposti ai Municipi con un **preavviso di almeno 4 mesi** dalla seduta di Consiglio consortile. Rispetto al passato, è abrogata la procedura che prevedeva il preavviso non vincolante da parte dei Legislativi comunali (art. 13).*



COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE MUNICIPIO

Per gli altri oggetti di competenza decisionale del Consiglio consortile la documentazione va trasmessa ai Municipi **almeno due mesi** prima della seduta del Consiglio consortile.

Funzionamento del Consiglio consortile e modalità di decisione

Rimangono previste almeno due sessioni annuali per esame e delibera sui conti consortili (entro fine aprile per il consuntivi, rispettivamente entro fine novembre per i preventivi). Altre sedute possono essere convocate dalla Delegazione consortile e da almeno 1/5 dei Municipi consorziati (art. 15).

Il Consiglio consortile può discutere e decidere solo se sono **presenti** rappresentanti dei Comuni che dispongono della **maggioranza assoluta dei voti** e decide a **maggioranza assoluta dei voti presenti** (50% + 1).

Deleghe dal Consiglio consortile alla Delegazione consortile

Le competenze delegate alla Delegazione consortile sono previste dalla nLCCom e riguardano spese di investimento, opere consortili, acquisizioni, donazioni, permuta, affitti, alienazioni o cambi di destinazioni di beni consortili, vertenze giudiziarie.

Nello statuto sono fissati i limiti massimi di spesa concessi dal regolamento di applicazione della LOC.

b) Delegazione consortile

Composizione

Si propone di fissare a **5**, il massimo possibile, il numero dei membri. In questo modo, in linea teorica, si permette ad un maggior numero possibile di comuni di essere rappresentato nell'esecutivo consortile.

A differenza di quanto accadeva con la vecchia legge, i membri della Delegazione consortile non vanno più scelti tra i membri del Consiglio consortile e possono essere nominati cittadini domiciliati aventi diritto di voto nel comprensorio consortile.

Si osserva inoltre che il Presidente sarà nominato dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto o eventualmente in forma tacita in presenza di una sola proposta. Come per il Consiglio consortile, anche in Delegazione nessun Comune potrà avere la maggioranza assoluta di rappresentanti.

Funzionamento e modalità di decisione

La Delegazione funziona analogamente a un esecutivo comunale e le risoluzioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Non è possibile astenersi e in caso di ripetuta parità decide il Presidente.

Competenze della Delegazione e facoltà di delega

Le competenze indicate all'art. 20 derivano direttamente dalla nLCCom.

Si prevede inoltre la possibilità di delegare al segretario consortile e all'amministrazione consortile competenze per questioni decisionali minori e di ordinaria amministrazione (art. 9).

Spetterà alla Delegazione prevedere internamente un sistema di controllo per verificare il corretto espletamento delle deleghe.



COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE MUNICIPIO

c) Controllo finanziario dei Comuni e gestione finanziaria del Consorzio

Ripresa di attivi e passivi consortili da parte dei Comuni

La nLCCom prevede che i Comuni riprendano attivi e i passivi legati alla realizzazione delle opere consortili. Salvo un'eccezione di cui diremo in seguito, il nostro Consorzio non ha debiti legati agli investimenti, motivo per cui la questione non ci riguarda direttamente. I Comuni non riceveranno pertanto richieste di versamento di contributi eccedenti la gestione corrente.

Vale lo stesso principio per **le opere consortili già realizzate (decise con la vecchia legge)**. Dato però che il Consorzio ha in corso unicamente l'investimento riguardante l'acquisto dei nuovi veicoli, propone di avvalersi della facoltà, concessa dalla legge, di derogare a questo principio e di richiedere al Consiglio di Stato l'autorizzazione ad ammortizzare direttamente il debito residuo di ca. 190'000.-, evitando così di richiedere contributi supplementari ai comuni membri.

Organo di controllo esterno

Conformemente alla nuova legge, viene introdotto un controllo finanziario più approfondito con il supporto obbligatorio di **un organo di controllo esterno**, avente il compito di esaminare i conti consuntivi, la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità.

Piano finanziario

Occorre dotarsi di un **piano finanziario** secondo le norme della Legge organica comunale. Si sottolinea anche in questo caso l'importanza di uno strumento messo a disposizione in particolare dei Comuni per controllare l'attività consortile.

STATUTO DEL CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE REGIONE DEL BELLINZONESE

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione Consorzio protezione civile regione del Bellinzonese è costituito, tra i Comuni di Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Camorino, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Lumino, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, S. Antonino, S. Antonio, Sementina, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

Art. 2 Scopo

Il Consorzio ha per scopo la pianificazione, l'organizzazione, la preparazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della protezione civile in conformità alle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia, mediante un'unica organizzazione regionale di protezione civile.

Al Consorzio sono segnatamente delegate le competenze affidate alle regioni di protezione civile dalla Legge cantonale sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 e dal regolamento sulla protezione civile del 3 giugno 2008.

Art. 3 Sede

La sede del Consorzio è a Bellinzona.



COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE MUNICIPIO

Art. 4 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile*
- la Delegazione consortile.*

1. Consiglio consortile

Art. 6 Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza alle sedute solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei rispettivi Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7 Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;*
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;*
- c) autorizza le spese di investimento;*
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente e dell'ufficio presidenziale (Vice Presidente e due scrutatori);*
- e) decide le opere consortili da realizzare sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;*
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;*
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;*
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;*
- i) autorizza la Delegazione a contrarre mutui e prestiti;*
- j) ratifica le convenzioni stipulate dalla Delegazione consortile, in particolare quelle con i Comuni per la gestione delle infrastrutture;*
- k) definisce, tramite regolamento, l'organico, gli stipendi e le indennità dei dipendenti del Consorzio;*
- l) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.*

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 8 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione consortile uscente convoca i rappresentanti designati dai Comuni per la seduta costitutiva.



COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE MUNICIPIO

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione consortile sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di CHF 200'000.--.

Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di CHF 200'000.--.

La Delegazione consortile può delegare al Segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 10 Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti di Comuni che complessivamente dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese per alzata di mano a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione consortile.

Art. 12 Diritto di voto

In Consiglio consortile ogni comune dispone di un numero di voti proporzionale alla sua popolazione, e meglio un voto ogni 1'000 abitanti e uno per ogni resto.

Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce:

- a) in seduta ordinaria
 - ♣ entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
 - ♣ entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi.
- b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:
 - ♣ dalla Delegazione consortile;
 - ♣ da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.



COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE MUNICIPIO

Presidente e Delegazione consortile fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

Art. 16 Verbale

Al Segretario consortile, o in sua assenza ad altra persona designata dal Presidente della Delegazione consortile, incombe la tenuta del verbale, che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;*
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo, e di quello degli assenti giustificati e ingiustificati;*
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni;*
- d) nel caso di votazione, il numero dei presenti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;*
- e) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni delle quali l'autore chiede la testuale verbalizzazione.*

Il contenuto relativo alle lettere c) e d) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.

Le risoluzioni sono firmate dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto è verbalizzato a parte e approvato nella seduta successiva.

2. Delegazione consortile

Art. 17 Composizione

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 18 Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva a scrutinio segreto.

E' eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 19 Presidente

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 20 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.



COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE MUNICIPIO

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) *allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;*
- b) *provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;*
- c) *provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;*
- d) *cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;*
- e) *nomina gli impiegati del Consorzio;*
- f) *designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 24;*
- g) *delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche;*
- h) *assicura il regolare funzionamento dell'Ufficio consortile sul piano tecnico, amministrativo e finanziario, definisce le mansioni dei dipendenti e ne sorveglia l'attività e a questo scopo emana un'apposita ordinanza;*
- i) *cura l'esecuzione delle direttive tecniche e amministrative emanate dalle autorità competenti in ambito di protezione civile;*
- j) *decide l'intervento dell'Organizzazione di protezione civile (OPCi) o di suoi reparti in caso di catastrofe;*
- k) *nomina i militi ed i quadri nelle loro funzioni, in collaborazione con il comandante dell'OPCi.*

Essa esercita le competenze delegate secondo l'art. 9 statuto.

Art. 21 Funzionamento

La Delegazione consortile è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

Art. 22 Verbale

Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro può farvi iscriverne, seduta stante, come ha votato.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 23 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 24 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione consortile per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 23.



COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE MUNICIPIO

Art. 25 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 26 Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo. La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 27 Piano finanziario

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

CAPO IV – FINANZIAMENTO

Art. 28 Finanziamento

I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

- a) *dalle quote comunali per le spese approvate dal Consiglio consortile;*
- b) *da contributi federali e cantonali;*
- c) *da eventuali entrate straordinarie.*

Art. 29 Riparto delle spese – Quote di partecipazione

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante quote di partecipazione, dedotti eventuali sussidi, versate dai Comuni su richiesta della Delegazione.

Le partecipazioni dei Comuni consorziati alle spese di gestione corrente e di investimento sono stabilite in base ad una chiave di riparto calcolata sulla base della popolazione residente permanente indicata dall'Ufficio di statistica e l'indice di capacità finanziaria dei singoli Comuni.

Art. 30 Anticipi dai Comuni

Al momento dell'approvazione del preventivo annuo da parte del Consiglio consortile, la Delegazione consortile emana un conteggio-acconto ai Comuni consorziati pari ai quattro quinti dell'ammontare della presumibile quota di partecipazione.

Il conguaglio verrà fatturato a consuntivo approvato.

CAPO V – IMPIANTI E RIFUGI PUBBLICI

Art. 31 Impianti del Consorzio (impianti di protezione)

Il Consorzio, d'accordo con l'Autorità cantonale, stabilisce quali opere sono da realizzare e in quali Comuni esse verranno costruite.

Il Consorzio è responsabile della loro realizzazione nel rispetto delle proprie pianificazioni approvate dall'Ufficio federale della protezione civile.

Gli impianti sono di proprietà del Consorzio.



COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE MUNICIPIO

La gestione degli impianti (manutenzione compresa) è di competenza del Consorzio.

L'utilizzo per scopi estranei alla protezione civile è vincolato dalle direttive federali e cantonali in materia.

Art. 32 Rifugi pubblici

La realizzazione dei rifugi pubblici è di competenza dei singoli Comuni.

Il Consorzio presta ai Comuni la necessaria consulenza tecnica fino a collaudo avvenuto.

La gestione dei rifugi pubblici (manutenzione compresa) è, di regola, di competenza del Consorzio.

Il Comune può chiedere che la gestione del rifugio pubblico (manutenzione esclusa) sia fatta in proprio.

In tal caso, il Consorzio ne regola le modalità tramite una convenzione sottoscritta dalle parti.

CAPO VI – NORME VARIE

Art. 33 Conduzione operativa del Consorzio

I dipendenti del Consorzio formano l'Ufficio consortile, che costituisce la componente professionale dell'Organizzazione di protezione civile (OPCi).

La condotta operativa del Consorzio è affidata al Comandante dell'OPCi, che funge anche da Capo dell'Ufficio consortile.

Il Segretario consortile funge nel contempo da Segretario del Consiglio consortile.

Art. 34 Dipendenti

L'organico, le mansioni e la retribuzione dei dipendenti consortili sono disciplinati nell'apposito regolamento.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 35 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice Presidente della Delegazione consortile con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 36 Ammortamento investimenti in corso

L'ammortamento di investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 rimane di competenza del Consorzio.

Art. 37 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati.

In caso di scioglimento la Delegazione consortile istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e conguaglio spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fa stato la chiave di riparto di cui all'art. 29.

Art. 38 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica del Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti Locali.

In conclusione il municipio condivide l'impostazione adotta dal Consorzio Protezione civile Regione del Bellinzonese e pertanto, richiamato quanto precede propone al Consiglio comunale di voler



**COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE
MUNICIPIO**

risolvere:

- a) è approvato lo statuto del Consorzio Protezione Civile Regione del Bellinzonese;
- b) è approvata la richiesta di deroga (art. 29 LCCom) per il mantenimento di attivi e passivi nel bilancio consortile.

Con i migliori saluti.

**PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO: IL SEGRETARIO:**

Luigi Decarli

Elios Beltraminelli